

LA GARANZIA DEI BENI DI CONSUMO

Per evitare sorprese, specie in caso di compravendita di autocaravan usate

di Assunta Brunetti

Su inCamper n. 185 luglio-agosto 2018, è stato pubblicato l'articolo "Regole e cautele nella vendita dei veicoli usati" allo scopo di fornire alcune indicazioni utili per evitare sorprese, specie in caso di compravendita di autocaravan usate.

Alla luce di recenti segnalazioni, si evidenziano nuovamente alcuni aspetti della garanzia per difetti di conformità.

La vicenda che ha indotto a quest'ulteriore approfondimento è quella di un socio proprietario di un'autocaravan con problemi di perdita dal sistema di raffreddamento e dal sistema di climatizzazione.

Il veicolo è stato acquistato a novembre 2017 e il venditore ha risposto alla richiesta di assistenza invitando il cliente ad attivare una cosiddetta garanzia convenzionale anziché procedere direttamente alla riparazione in adempimento dell'obbligo di garanzia legale.

Il proprietario dell'autocaravan si è rivolto all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti preoccupa-

to del fatto che la garanzia convenzionale non avrebbe operato in mancanza di una serie di periodici controlli a pagamento per la corretta manutenzione del veicolo che il socio ignorava di dover eseguire.

In realtà il proprietario dell'autocaravan aveva pieno diritto alla garanzia legale senza necessità di attivare garanzie convenzionali stipulate peraltro in violazione di legge. Talvolta la garanzia convenzionale viene offerta con lo scopo di rendere più allettante un prodotto inducendo il consumatore a ritenere che una maggiore garanzia sia indice di ottima qualità del prodotto e serietà del professionista che lo vende.

In realtà, molto spesso si tratta di una scatola vuota che non aggiunge nulla di più alla garanzia legale (cioè prevista per legge).

È bene dunque prestare molta attenzione ai moduli proposti in sede di vendita per la stipula delle garanzie convenzionali, sia perché non sono obbligatorie sia perché sono spesso inutili e costose.



Mario Ristori



In ogni caso, qualora abbiate stipulato una garanzia convenzionale, analizzate attentamente le condizioni generali per verificare se il diritto alla garanzia è subordinato ad alcuni adempimenti come ad esempio l'esecuzione di controlli periodici per la manutenzione del prodotto.

Se avete dubbi circa la correttezza di talune clausole, chiedete il parere dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti o inviate le condizioni generali all'Autorità garante della concorrenza e del mercato deputata ad accertare pratiche commerciali scorrette e la vessatorietà delle clausole contrattuali inviando una raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza Verdi 6/a - 00198 Roma; oppure una posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.agcm@pec.agcm.it.

LA GARANZIA LEGALE

La garanzia legale sui beni di consumo obbliga il venditore a consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del Codice del consumo, si presume che i beni di consumo siano conformi

al contratto "se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti".

Il comma 5 dell'art. 129 equipara al difetto di conformità del bene il difetto che deriva dall'imperfetta installazione quando questa è compresa nel contratto



Mauro Ristari

di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione vale altresì nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

I rimedi in caso di difetti di conformità sono disciplinati dall'articolo 130 del Codice del consumo in base al quale il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

Al fine di esercitare il diritto alla garanzia legale occorre rispettare i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 132 del Codice del consumo.

In base a tale norma il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

In caso di beni usati, l'articolo 134 prevede che le parti possano limitare la durata della responsabilità del venditore a un determinato periodo, in ogni caso non inferiore a un anno. Il consumatore decade dal diritto alla garanzia legale se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Si presume che il difetto esistesse già alla consegna qualora si manifesti entro sei mesi da tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Trattasi di una presunzione favorevole al

consumatore che non dovrà preoccuparsi di dimostrare l'esistenza del difetto già alla data di consegna.

L'azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.

Per evitare decadenze ed eccezioni, è opportuno denunciare il difetto entro pochi giorni dalla scoperta inviando al venditore una raccomandata con avviso di ricevimento o una posta elettronica certificata.

LA GARANZIA CONVENZIONALE

Come suggerito dalla stessa qualificazione "convenzionale", trattasi di una garanzia che nasce da un contratto e non dalla legge.

Nonostante ciò, il Codice del consumo ne disciplina comunque taluni aspetti. In particolare l'articolo 133 impone a chi offre tale garanzia di specificare:

- a) che il consumatore è e resta titolare della garanzia legale;
- b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

La garanzia convenzionale non è obbligatoria. Nella prassi è concessa a titolo oneroso. Quindi è bene prestare attenzione alle condizioni generali per evitare una garanzia a pagamento il cui contenuto non aggiunge alcunché alla garanzia legale.